

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Iscrizione N: VE27321
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data **22/02/2023** registrata al numero di protocollo **6039/2023**

Ritenuto d'accogliere parzialmente quanto richiesto per i motivi richiamati nel successivo art. 3 (*diniego*);

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **13/04/2023** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

9 - B

dell'impresa / Ente **MCA AMBIENTE S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **13/04/2023**
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **136/00013246** prestate da **LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE** per l'importo di Euro **500.000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: MCA AMBIENTE S.R.L.
Con Sede a: MIRANO (VE)
Indirizzo: VIA STAZIONE, 92
CAP: 30035
Codice Fiscale: 04617680279

MCA AMBIENTE S.R.L.
Numero Iscrizione VE27321
Provvedimento di Iscrizione Cat. 9

Prot. n.12929/2023 del 15/04/2023



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **9** attività di bonifica dei siti

Classe **B** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 9.000.000,00

Inizio validità: **15/04/2023**

Fine validità: **15/04/2028**

RESPONSABILI TECNICI:

SALOTTI SAMUELE

codice fiscale: SLTSML71T14G535F

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

9 - B

Art. 2

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'attività di bonifica dei siti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
- 2) L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 4) Le imprese registrate (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
- 5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005;
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 3

(diniego)

MCA AMBIENTE S.R.L.

Numero Iscrizione VE27321

Provvedimento di Iscrizione Cat. 9

Prot. n.12929/2023 del 15/04/2023



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia
Rovigo
Via Forte Marghera, 151
30173 Mestre (VE)

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 6 del 30/05/2017, articolo 1, comma 2, lettera d) e la successiva circolare n. 59 del 12/01/2018 art. 2, lettera a) che prevede che il computo dell'esperienza maturata in sede di affiancamento decorre dalla data di comunicazione dell'inizio del periodo di affiancamento al Responsabile Tecnico, si precisa che la domanda di comunicazione preventiva di affiancamento al responsabile tecnico presentata per il Sig. Alessandro Dri non trova accoglimento, in quanto, la domanda di affiancamento può essere presentata solo per soggetto che, all'atto della richiesta, già ricopre l'incarico di Responsabile Tecnico.

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 15/04/2023

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Siro Martin -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015)

